



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO N. 34**

Riunione del 7 marzo 2012

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente  
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente-Relatore  
- Avv. Claudio Zander - Componente

**35.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI  
DI:**

- ASD Centro Sportivo Roma Outlet Ceramiche in persona del Presidente p.t.
- Giulio POLITI n.q. Presidente della ASD Centro Sportivo Roma Outlet Ceramiche

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli odierni incolpati:

- il tesserato Giulio Politi *"per aver urlato, inveito e spinto due volte l'arbitro Cherubini Marco"* e per aver *"con sua email del 5.12.2011 rilasciato in forma scritta dichiarazioni lesive degli Organi federali in particolare del sopra citato arbitro, in violazione pertanto degli artt. 17 e 19 dello Statuto Fipav, art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; art. 19 RAT e art. 49 lett. f del Regolamento Giurisdizionale non comportandosi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*;
- la ASD Centro Sportivo Roma Outlet Ceramiche in persona del Presidente p.t. per i medesimi fatti a titolo di responsabilità ex art. 55, n. 2 Regolamento Giurisdizionale.

Alla riunione del 7 marzo 2012 compariva il Presidente Giulio Politi in proprio e nella qualità di presidente p.t. della ASD Centro Sportivo Roma Outlet Ceramiche. Era altresì presente per la Procura Federale il sostituto Procuratore Avv. Tobia.

Il rappresentante della Procura Federale si riportava alla relazione ex art. 72 RG concludendo per l'affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedendo, per il Giulio Politi l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro) e per la Società la sanzione della multa di Euro 250,00.

Gli incolpati, dopo aver ribadito le difese svolte nella fase di indagine dinanzi alla Procura federale, chiedevano il non luogo a sanzione.

\* \* \*

Letti gli atti ed esaminati i documenti, la Commissione rileva quanto segue.



La richiesta di applicazione di sanzione con riferimento alla condotta tenuta dal Presidente Politi durante l'incontro non può essere neanche esaminata in quanto risulta agli atti che, con Comunicato ufficiale n. 22 del 7 dicembre 2011, il Giudice Unico del Comitato Provinciale Fipav di Roma, ha già sanzionato il Politi con la sospensione da ogni attività federale per gg. 30 (fino al 6/1/2012) *"perché, dimentico della sua funzione di segnapunti, teneva un reiterato comportamento irrispettoso e protestatario nei confronti dell'arbitro tanto da dover poi essere sostituito nel corso della gara"*.

Appare pertanto evidente che l'applicazione di una ulteriore sanzione in ragione dei medesimi fatti comporterebbe una palese violazione del principio del *ne bis in idem*.

Sotto altro profilo deve necessariamente evidenziarsi che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 8 e 11 del Regolamento Giurisdizionale, la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali, sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare è riservata alla competenza del Giudice Unico provinciale.

Ne consegue che l'oggetto del presente giudizio dovrà essere circoscritto ai contenuti delle email inviate al Politi al C.P. Roma.

Peraltro, benché agli atti risultino numerose email indirizzate dal Politi agli organi provinciali, l'oggetto del giudizio deve essere ulteriormente circoscritto ai contenuti dell'unica email menzionata nell'atto di deferimento del Politi che ha formato oggetto di contestazione, ovvero quella del 5 dicembre 2011.

Ciò premesso, è opinione di questa Commissione che i contenuti della email in questione travalichino i limiti del diritto di critica generalmente tollerati. Ed infatti, a tacer d'altro, l'aver definito l'arbitro dell'incontro *"incompetente, arrogante e provocatore"* costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza.

Alla responsabilità del Politi consegue quella della ASD Centro Sportivo Roma Outlet Ceramiche per il fatto posto in essere dal suo presidente.

P.Q.M.

dispone applicarsi le sanzioni di seguito indicate: a) Giulio Politi n.q. di Presidente della ASD Centro Sportivo Roma Outlet Ceramiche, la sospensione da ogni attività federale per mesi uno; b) ASD Centro Sportivo Roma Outlet Ceramiche in persona del Presidente p.t., la multa di Euro 150,00.

Roma, 22/03/2012

IL PRESIDENTE  
Avv. Costanza Acciai